



Camera di Commercio
Ferrara

Split Payment IVA

Sala Conferenze - Ferrara, 17 Marzo 2015

L'art. 44 del DDL di Stabilità per il 2015 (art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190) prevede di inserire nel D.P.R. n. 633/1972 l'art. 17-ter:

Tale articolo stabilisce che:

*“...Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello **Stato**, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli **enti pubblici territoriali** e dei **consorzi** tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle **camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, degli **istituti universitari**, delle **aziende sanitarie locali**, degli **enti ospedalieri**, degli enti pubblici di **ricovero e cura** aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di **assistenza e beneficenza** e di quelli di **previdenza**, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”...*

LA NORMATIVA DEL DDL - 2

Secondo la nuova disposizione dell'art. 17-ter, dunque, gli enti pubblici dovranno suddividere in **due distinti pagamenti** il saldo delle fatture:

- uno **a favore del fornitore** per il corrispettivo della cessione o prestazione (nonché per le altre eventuali somme dovute a titolo diverso dall'IVA, es. rimborso di anticipazioni in nome e per conto)
- l'altro, per l'**importo dell'IVA**, direttamente **a favore dell'Erario** (le modalità e i termini di questo versamento saranno stabilite con apposito decreto ministeriale).

Pertanto, l'imposta regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (Ente Pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento **solo dell'imponibile**, mentre l'Iva dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell'erario.

LA NORMATIVA DEL DDL - 3

I fornitori delle pubbliche amministrazioni non incasseranno più l'IVA addebitata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, sicché molti di loro diventeranno creditori dell'Erario per l'imposta pagata "a monte".

Conseguenza di ciò, per il fornitore della pubblica amministrazione sarà che si troverà sempre a credito di Iva: a fronte dell'Iva non incassata addebitata sulle proprie fatture emesse; ai propri fornitori, invece, dovrà regolarmente pagare l'Iva.

Sempre in punto di esigibilità dell'IVA, si deve inoltre ritenere che dall'entrata in vigore del meccanismo dello split payment, i fornitori non potranno più avvalersi della facoltà di **rinunciare alla esigibilità differita** ed optare per l'**esigibilità immediata** dell'IVA fatturata: non essendo più essi debitori dell'imposta.

LE ESCLUSIONI OGGETTIVE

- Prestazioni di servizi ricevute soggette a ritenuta ai fini delle imposte;
- Acquisti di beni e servizi per i quali la pubblica amministrazione non è debitore di IVA (ad esempio, inversione contabile e acquisti intracomunitari);
- “piccole spese” certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale (art. 8 della L. 10.5.1976, n. 249) o dello scontrino fiscale.
- Operazioni per le quali è stata emessa la fattura entro il 31.12.2014

I SOGGETTI ESCLUSI DALLO SP

- Enti previdenziali privati o privatizzati, non essendo presente la natura pubblica;
- Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA);
- Enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico;
- Ordini professionali;
- Istituti di ricerca;
- Agenzie fiscali;
- Autorità amministrative indipendenti;
- Automobile club provinciali, l'ARAN, l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'INAIL e l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), trattandosi di enti pubblici non economici, di tipo autonomo.

Il D.M. ha anticipato i tempi, **poiché la normativa è soggetta al benessere dell'Unione europea.**